



**TRIBUNALE DI GROSSETO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

*Appello
Giudice di Pace*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. _____ del Registro Affari Civili contenziosi dell'anno
2005 promossa da :

in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in Grosseto presso lo studio dell'avv.

che lo rappresenta e difende come da procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta di primo grado

a t t o r e

contro

elettivamente domiciliato in Grosseto presso lo
studio dell'avv. _____ che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.

_____ in forza di procura in calce alla comparsa

c o n v e n u t o

oggetto: risoluzione contratto

conclusioni delle parti

attore: Voglia il giudice in riforma integrale della sentenza del giudice di pace di
Grosseto qui impugnata ed identificata in epigrafe rigettare la domanda attrice
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata vinte le spese di entrambi i
gradi di giudizio

convenuto: voglia il giudice accertare e dichiarare la responsabilità della
nell'aver consegnato al sig. un bene non conforme ex art.
1519 ter cc al contratto di compravendita intercorso tra le parti dichiarare risolto ai
sensi dell'art. 1519 quater cc detto contratto e condannare la alla
restituzione del prezzo di euro 2.326,00 oltre agli interessi legali dal di della
notifica della sentenza impugnata al saldo effettivo in subordine condannarla alla
sostituzione del bene in ogni caso con rifusione delle spese della consulenza tecnica
di parte per euro 624,00 e con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi
i gradi di giudizio

Svolgimento del processo

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Grosseto la _____, esponendo d'aver acquistato presso il negozio _____ di Grosseto, al prezzo di euro 2.362,00, un divano che, già al momento della consegna, era difforme da quello visionato in negozio, posto che la pelle era disomogenea sia quanto a colore che quanto a grana, i cuscini non erano rimovibili e dopo pochi giorni di utilizzo il rivestimento aveva cominciato a presentare pieghe e deformazioni innaturali dei cuscini. Invocava, quindi, le norme degli artt. 1519 *ter* e ss. c.c. e chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e questa fosse condannata a restituirgli la somma di euro 2.326,00 pagata e, in via subordinata, la condanna della convenuta alla sostituzione del bene.

II. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto *ex adverso* dedotto e concludendo per il rigetto della domanda.

III. Il Giudice di Pace di Grosseto, previa assunzione di prove testimoniali, ed assenza reiterata del l.r. della convenuta a rendere interpellato, accoglieva la domanda principale dell'attore e, risolto il contratto di compravendita di causa, condannava la _____ a corrispondere al somma di euro 2.236,00, nonché le spese di lite.

IV. La _____ ha proposto appello avverso tale sentenza, assumendo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di prime cure.

Si è costituito l'appellato, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Il giudice ha disposto una c.t.u. volta a verificare la qualità del divano compravenduto.

All'udienza del 21.10.2008 le parti hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

Invero, dalla c.t.u. espletata, che in quanto coerentemente ed obiettivamente motivata deve integralmente recepirsi, è emerso che il divano di causa presenta due difetti entrambi rilevanti.

In primo luogo, vi è una marcata differenza di grana dei pellami - il pellame di rivestimento dei braccioli presenta una grana fine, il pellame di rivestimento dei cuscini poggia testa e reni presenta una grana più grossa e quella di rivestimento della base frontale presenta una grana intermedia tra le precedenti - sgradevole dal punto di vista estetico, che nessuno dei divani presenti presso lo show room della _____ a Grosseto presenta, nel senso che pur essendovi differenze nella grana dei

pellami da divano a divano, nell'ambito del medesimo divano, anche tra quelli più economici, non vi è una differenza di grana così evidente come in quello di causa.

Se anche, dunque, la teste _____ avesse effettivamente evidenziato all'acquirente che il pellame prescelto poteva avere differenza di grana, ciò comunque non equivarrebbe ad avere chiarito sufficientemente il risultato finale di così grossolana e non comune differenza, tanto più che poi la stessa teste non ha mai visto il divano consegnato al _____ e quindi non ha potuto dire se esso fosse o non conforme, quanto a pellame, alla descrizione fattane all'acquirente.

In secondo luogo – ed è il difetto tutto sommato più grave, che già da solo legittimerebbe la risoluzione – i cuscini nelle porzioni centrali di seduta risultano deformati ed il divano sembra ben più vecchio di quello che è (essendo stato acquistato nel marzo 2003).

Il c.t.u., ovviamente, non ha potuto accertare lo stato del divano subito dopo la consegna e, quindi, non ha saputo dire se si trattasse di un aspetto dovuto ad un errore di produzione dell'imbottitura o a un difetto di manutenzione. Per tale questione, però, soccorrono le fotografie prodotte nel giudizio di primo grado contestualmente alla citazione, e dunque in data 21.1.2003, non contestate nella loro rispondenza alla realtà, che ritraggono un divano che fin da tale epoca, e dunque pochi mesi dopo l'acquisto, evidenziava le deformazioni in oggetto. Inoltre, le testi _____ e _____ hanno riferito che il problema della deformazione si presentò fin da subito, a seguito di un breve utilizzo, e lo stesso legale rappresentante della _____ non s'è presentato a rendere interpellò su tali circostanze senza adeguatamente documentare il proprio dedotto impedimento e dopo che, sempre per impegni non documentati, seppur col consenso della controparte la causa era stata rinviata molte volte per tale incumbente, cosicché non appare affatto ultroneo il provvedimento ex art. 232 c.p.c. adottato dal Giudice di Pace.

Pertanto, tali complessive risultanze probatorie dimostrano che il divano di causa non era conforme al contratto, non presentando le qualità di un bene dello stesso tipo che il consumatore poteva legittimamente aspettarsi (il tutto a prescindere dalla questione dei cuscini non sfoderabili, che non può essere imputata all'appellante, non avendo l'appellato dimostrato d'aver pattuito tale caratteristica, ma essendo tale profilo irrilevante, stante la grave inadempienza per gli altri profili evidenziati).

L'appellante, peraltro, ha tentato di confutare le ragioni dell'acquirente sostenendo che trattandosi di vendita su campione il consumatore avrebbe dovuto dimostrare la difformità del bene dal campione, esibendo il campione stesso.

Anche sotto tale profilo, però, la decisione di primo grado dev'essere confermata, posto che era semmai onere della _____ esibire il campione e dimostrare la conformità, non solo in base ai

chiari principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (v. sent. 13533 del 2001), ma anche in base al principio della *vicinitas* della prova, posto che il campione doveva essere nella disponibilità del venditore e non certo dell'acquirente.

Un'ultima notazione: l'appellante ritiene che la risoluzione sarebbe impedita dall'aver essa venditrice offerto con serietà di effettuare le necessarie modifiche al bene. Ora, non solo tale circostanza non è stata provata dalla _____ che ne aveva l'onere, ex art. 2697 c.c., posto che sul punto vi è contrasto tra i testi dell'una e dell'altra parte, ma comunque la disciplina dell'art. 1519 *quater* c.c. rimette al solo compratore la scelta tra i rimedi esperibili a fronte di un grave inadempimento di controparte, ben potendo il medesimo rifiutare le modifiche offerte e propendere per la risoluzione.

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

Parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con decreto 13.4.2007 e poste provvisoriamente a carico dell'appellante, in via definitiva debbono restare a carico della medesima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'appello avverso la sentenza n. _____ del Giudice di Pace di Grosseto, confermando tale pronuncia;
- b) condanna l'appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.404,66, di cui euro 1.185,00 per diritti, euro 1.287,50 onorari, il resto per spese, anche generali, IVA e CAP come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Grosseto, lì 14.1.2009.

Il giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24/2/09

IL CANCELLIERE (03)



